Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 23 agosto 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'**ESTERO** i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor di Marina

Decreto presidenziale 4 *settembre* 1970

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR DI MARINA

TELMON Giuseppe, nato a Bardonecchia il 15 febbraio 1935, Capitano di Porto. — Comandante della motovedetta « CP 233 » usciva in soccorso della T/n « London Valour », in procinto di naufragare nelle acque antistanti la diga foranea di Genova, e, mentre ogni altro mezzo impiegato nelle operazioni di salvataggio era costretto a rimanere nell'avamporto, pilotava audacemente la propria imbarcazione nel mare aperto in tempesta ed in prossimità delle scogliere per portarsi a distanza utile per tentare il recupero dei naufraghi. Per oltre sei ore e tra gravi difficoltà dirigeva l'opera dell'equipaggio e manovrava la motovedetta con perizia marinara e coraggio eccezionale e riusciva infine, dopo aver di continuo esposto la propria vita a gravissimo rischio, a trarre in salvo 26 naufraghi, dimostrando rare e nobili doti di uomo e marinaio. — Acque di Genova, 9 aprile 1970.

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

MANCINI Tito, nato a Milano il 18 novembre 1945, sergente Np., matr. 028861,

SALZILLO Domenico, nato a Marcianise il 1° aprile 1949, sergente Np., matr. 66VO218,

FORNARI Giuseppe, nato a Civitanova Marche l'11 marzo 1948, Np., matr. 0577,

ORLANDI Rocco, nato a Ortona il 12 ottobre 1951, Np., matr. 68VO299,

MAZZEI Silvano, nato a Marina di Campo il 16 agosto 1949, Np. matr. 0577,

REANO Aldo, nato a Cicconio il 26 dicembre 1949, Np; matr. 0756,

PAMATO Luciano, nato a Santorso il 16 gennaio 1949, Np., matr. 1912:

Componente l'equipaggio della motovedetta « CP 233 », impegnata nel salvataggio dei naufraghi della T/n « London Valour » nelle acque antistanti la diga foranea di Genova, coadiuvava in modo ammirevole, per prontezza ed efficacia, il proprio comandante nella drammatica operazione di soccorso. Nonostante l'infuriare del mare e del vento e pur conscio del gravissimo rischio cui esponeva ad ogni istante la vita, profondeva fino al limite della resistenza ogni energia nell'ardua e riuscita impresa di strappare 26 uomini alla morte; evidenziava, nella circostanza, elevatissima perizia marinara e ammirevoli doti di coraggio ed altruismo. — Acque di Genova, 9 aprile 1970.

(10014)

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972 registro n. 22 Difesa, foglio n. 358

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BURICCHI Bogardo, nato il 23 ottobre 1920 a Carmignano (Firenze). — Comandante di SAP, al fine di eliminare il materiale approntato dal nemico per la distruzione degli impianti industriali e delle opere pubbliche, con tre coraggiosi volontari sabotava numerosi carri ferroviari in sosta, carichi di esplosivo. Con i valorosi compagni, per imprevisto anticipato brillamento, cadeva nella imponente esplosione che ne seguiva, concorrendo, a prezzo della vita, a preservare in gran parte dalle predisposte distruzioni il patrimonio industriale della sua terra. — Prato, 11 giugno 1944.

GARZULANO Luciano, nato l'8 dicembre 1923 a Novara. — Comandante di plotone partigiano, ricoverato in ospedale per precedente ferita in combattimento, raggiungeva ancora febbricitante e con un braccio ingessato il proprio reparto impegnato contro preponderanti forze nemiche. Dopo tre giorni di duri combattimenti restava in zona con altri due partigiani per assicurare lo sganciamento del plotone. Nella generosa azione cadeva per la libertà della Patria. — Brughiere di Cavaglio d'Agogna, 29 dicembre 1944.

MISSANA Giovanni, nato il 21 maggio 1929 a Pinzano al Tagliamento (Pordenone). — Giovanissimo partigiano, dopo una intensa attività informativa e di propaganda, passava nei reparti armati di montagna partecipando a numerose e rischiose azioni di sabotaggio. Catturato su delazione e torturato, si chiudeva in stoico silenzio nulla rivelando che potesse danneggiare i commilitoni finchè il nemico, esasperato dal contegno fiero e sereno, lo impiccava all'ingresso della sua abitazione. — Veneto, 15 gennaio 1944-Valeriano (Pinzano al Tagliamento), 13 luglio 1944.

PASTORELLI Augusto, nato il 10 dicembre 1921 a Carpasio (Imperia). — Volontario in tutte le azioni più rischiose, si distingueva per audacia e sprezzo del pericolo. Degente in una infermeria partigiana per una grave ferita riportata in un precedente combattimento, abbandonava volontariamente il posto di cura per spiare le mosse di una forte colonna nemica, che marciava contro quella località, e poter dare in tempo utile l'allarme. Nel generoso tentativo, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Carpasio (Imperia), 20 marzo 1945.

PINI Francesco, nato il 15 ottobre 1913 a Vazzola (Treviso). — Fervente patriota, entrato tra i primi nelle file partigiane. Durante un importante servizio di ricognizione, al comando di una squadra partigiana, avvistato un reparto avversario, lo lasciava avvicinare gettandosi poi da solo con decisione e armato della sola pistola contro i nemici intimando la resa. Colpito alle gambe reagiva immediatamente gettandosi sul più vicino avversario, carpendogli l'arma automatica e volgendone il fuoco contro i restanti. Nella eroica, generosa azione, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Conegliano (Veneto), 3 settembre 1944.

VENTURINI Bruno, nato il 28 settembre 1909 a Fano (Pesaro e Urbino). — Tenace e valoroso combattente, fin dall'otto settembre 1943, prendeva le armi contro l'invasore, organizzando agguerrite formazioni partigiane con le quali si distingueva nella lotta di liberazione. Durante l'espletamento di una delicata e rischiosa missione operativa in territorio fortemente presidiato dal nemico, veniva catturato e passato per le armi. — Brescia, 8 settembre 1943-29 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

D'ANNA Luigi, nato il 18 agosto 1925 a Fossano (Cuneo). — Giovane partigiano, posto a difesa di uno sbarramento stradale si opponeva tenacemente con il preciso fuoco della sua arma automatica al preponderante e ben armato avversario finchè ferito e prossimo alla cattura si gettava coraggiosamente in un burrone, immolando la vita per la libertà della Patria. — San Damiano Macra-Acceglio (Piemonte), 2 agosto 1944.

PAVAN Alfredo, nato il 4 gennaio 1922 a Povegliano (Treviso). — Valoroso patriota, già distintosi in precedenti azioni. Mentre trovavasi alla guida di un'auto trasportante il comandante della brigata partigiana, ricevuta l'intimazione dell'alt da parte di un posto di blocco avversario, rispondeva audacemente col fuoco della sua pistola e accelerava la velocità. Gravemente ferito da una raffica nemica, continuava nella guida della macchina fino a missione compiuta, spirando subito dopo. — Veneto, 27 aprile 1945.

VIDOR Mario, nato il 25 agosto 1926 a Farra di Soligo (Treviso). — Già distintosi in precedenti azioni e destinato nel corso di un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche a proteggere, col fuoco del suo fucile mitragliatore, lo sganciamento del suo reparto, si batteva valorosamente finchè, esaurite le munizioni e colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di S. Ubaldo (Veneto), 28 febbraio 1945.

CROCE

VIOTTO Egidio, nato il 20 giugno 1924 a Gorgo al Monticano (Treviso). — Gravemente ferito nel corso di una ardita azione e ricoverato in un ospedale veniva individuato e sottoposto a snervanti disumani interrogatori. Nonostante le minacce e le sofferenze atroci, rispondeva sempre stoicamente finchè non esalava l'ultimo respiro. — Aviano (Pordenone), 20 agosto 1944.

(9683)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1972, n. **457**

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 1.

L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

Art. 2.

Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.

La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

Art. 4.

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 5.

Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Art. 6.

Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.

Art. 7.

La misura del contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO II

INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8.

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Art. 9.

Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

Art. 10.

Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una « Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole ».

Art. 11.

Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Art. 12.

Spetta al comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

Art. 13.

Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 14.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.

Art. 15.

Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Art. 16.

La domanda di cui all'articolo precedente è trasmessa dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 17.

Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.

Art. 18.

E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'articolo 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 19.

Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 20.

Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 21.

La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22.

Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Art. 23.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 24.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

TITOLO III

TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Art. 25.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

Art. 26.

Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Art. 28.

I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **458.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **459.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore previdenziale agricolo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 primo comma, le parole: « per l'anno 1972 » *sono sostituite con le altre*: « per gli anni 1972 e 1973 ».

All'articolo 3 i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti dell'accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i mezzadri, i coloni ed i compartecipanti, i datori di lavoro ed i concedenti dei rapporti di mezzadria, colonia e compartecipazione e i loro rappresentanti, sono obbligati a fornire ai funzionari del servizio per i contributi agricoli unificati incaricati della vigilanza di cui all'articolo precedente le notizie ed i dati relativi alla consistenza ed alla conduzione dell'azienda agricola, alla manodopera impiegata ed alla natura dei rapporti di lavoro instaurati nell'azienda stessa.

I datori di lavoro, i concedenti ed i rappresentanti predetti hanno l'obbligo di consentire agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso nell'azienda.

I datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, che si rifiutino di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per le contravvenzioni di cui al precedente comma, nonchè per quelle previste dall'articolo 25 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

La commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, può ridurre la somma aggiuntiva prevista dall'articolo 27 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione alle circostanze che hanno determinato l'omissione dei contributi. Tale facoltà è ammessa anche in relazione alle omissioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora effettuato il pagamento delle relative somme aggiuntive. In caso di recidiva non è ammessa alcuna riduzione ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 4. — Al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, le parole: " cinquanta lavoratori " sono sostituite con le altre: " cento braccianti agricoli ", e le parole: " numero dei lavoratori residenti " con le altre: " numero dei braccianti residenti " ».

« Art. 5. — Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito con i seguenti:

" Qualora nella circoscrizione di ogni sezione di collocamento il numero dei braccianti agricoli iscritti è inferiore a cento il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale provvede alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni, in base a criteri di vicinanza e facile comunicazione.

Nell'ambito del comprensorio la commissione provinciale presceglie il comune nel quale sarà istituita la commissione locale che avrà giurisdizione su tutti i comuni del comprensorio " ».

« Art. 6. — Il secondo e sesto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sono soppressi.

Il quinto comma del predetto articolo 17 è sostituito dai seguenti:

" Avverso le decisioni di cui al terzo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il quale decide, in via definitiva, sentita la

commissione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, entro novanta giorni.

Qualora il direttore dell'ufficio regionale del lavoro non si pronunci nel termine di cui al comma precedente il ricorso si intende accolto " ».

« Art. 7. — L'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente:

" Chiunque esercita la mediazione al fine dell'avviamento al lavoro di lavoratori agricoli o comunque in violazione delle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Se vi è scopo di lucro la pena è della multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Al datore di lavoro che si avvale dell'opera del mediatore si applica la pena del comma precedente.

I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite della sezione degli uffici del lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 per ogni lavoratore assunto.

La medesima pena si applica al datore di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, ometta di darne comunicazione alla sezione, ovvero non ottemperi all'intimazione di cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

La medesima pena si applica al datore di lavoro che ometta di dare comunicazione alla sezione della modifica della qualifica.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, entro 20 giorni dalla data della notifica, può presentare domanda di oblazione all'ispettorato del lavoro competente, che determinerà la somma da pagarsi nei limiti tra la metà del minimo e la metà del massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale.

I proventi delle sanzioni contravvenzionali previste dal presente articolo saranno destinati all'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dello articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dello ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

Detti proventi saranno versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro e destinati, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nei casi di recidiva nella violazione delle norme di cui alla presente legge, il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro comunica l'infrazione alle amministrazioni pubbliche che abbiano competenza a disporre la concessione di contributi, di agevolazioni fiscali o creditizie e comunque competenti a qualsivoglia intervento pubblico in favore del datore di lavoro trasgressore.

Le pubbliche amministrazioni interessate adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e, nei casi più gravi, potranno decidere l'esclusione del datore di lavoro trasgressore per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione od intervento " ».

« Art. 8. — Le disposizioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970 ».

« Art. 9. — All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il concorso di cui allo articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nei limiti e con le modalità in esse previsti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni ai relativi capitoli di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **460**.

Disciplina dell'apporto dello Stato per l'estensione della assicurazione malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'onere derivante dalla corresponsione del contributo dello Stato all'I.N.A.M. e alle casse mutue di malattia di Trento e Bolzano, per l'estensione dell'assicurazione di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, negli anni 1972 e 1973, rispettivamente in lire 25 miliardi e in lire 60 miliardi, si provvede con riduzione del fondo inscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1872, n. **461.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *le parole*: « al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre 1974 » *sono sostituite con le parole*: « al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975 ».

All'articolo 2, *dopo le parole*: « acquisto di aree » sono *inserite le parole*: « ed ai contratti di appalto ».

E' aggiunto il seguente comma:

« L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 44, primo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dalle successive proroghe per i trasferimenti a titolo oneroso effettuati fino al 31 dicembre 1970 deve intendersi applicabile a tutti gli atti e contratti indicati agli articoli 1 e 81, lettera *c*), della tariffa allegato "A" al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni ed agli articoli che vi fanno richiamo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **462.**

Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **463.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « e si applica alle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, numero 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 ».

All'articolo 2 *la cifra*: « 225 miliardi » *è sostituita con l'altra*: « 365 miliardi ».

All'articolo 3, *primo comma, le parole*: « all'onere di lire 225 miliardi » *sono sostituite dalle altre*: « all'onere di lire 365 miliardi ».

Dopo l'articolo 3 *è inserito il seguente*:

« Art. 3-*bis*. — Lo sgravio degli oneri sociali previsto dal primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1° ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. 464.

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: « le industrie boschive e forestali e del tabacco ».

Art. 2.

I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto.

Art. 3.

I lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sè e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie.

Art. 4.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno.

E' devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

Art. 7.

I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali.

Art. 8.

L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

Spetta altresì all'ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende

industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

Art. 9.

Nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all'articolo 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione dell'azienda, sono applicate le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali, per il lavoro e la previdenza sociale.

In caso di conversione dell'azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della mano d'opera prima occupata.

In casi particolari, con decreto del Ministro per il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell'azienda.

Art. 10.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente articolo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;
lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;
lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972.

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI — VALSECCHI — MALAGODI — FERRI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **465**.

Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli enti pubblici non economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti — anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia — per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, semprèchè le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 agosto 1972, n. **466**.

Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S., e norme transitorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.

Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.

Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.

Art. 2.

La designazione del rappresentante della Regione in seno agli organi collegiali di cui all'articolo precedente deve avvenire entro lo stesso termine assegnato alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 3.

I provvedimenti adottati fino al 25 maggio 1972 dai comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituiti nel territorio della Regione siciliana, nella composizione stabilita dal disposto degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, conservano la loro efficacia.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il termine utile per la decisione dei ricorsi pendenti dinanzi a ciascun comitato alla data del 25 maggio 1972, o presentati successivamente sino alla data d'insediamento del comitato nella composizione prevista dalla presente legge, è differito al centottantesimo giorno successivo a quello dell'insediamento.

La data di insediamento di ciascun comitato è resa nota, a cura del Presidente, mediante avviso da pubblicare sulla « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Salva l'integrazione dei rappresentanti della Regione siciliana da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge, nella prima applicazione della legge stessa si considerano valide le designazioni effettuate, ai sensi delle norme vigenti, per la composizione del comitato regionale e dei comitati provinciali operanti nel territorio della Sicilia, quale risultava alla data del 25 maggio 1972.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **467**.

Erezione in ente morale dell'associazione « La famiglia dei santantoniari », con sede in Gubbio.

N. 467. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « La famiglia dei santantoniari », con sede in Gubbio, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 133. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **468**.

Erezione in ente morale dell'associazione « La Casa del sorriso », con sede in Napoli.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « La Casa del sorriso », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 138. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1972, n. **469**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signorina Ferrarini Giuseppina, con testamento olografo del 10 febbraio 1967, pubblicato con verbale a rogito dott. Lydia Zama, notaio in Milano, in data 15 ottobre 1968, n. 199792 di repertorio e n. 3667 di raccolta, registrato a Milano il 24 ottobre 1968, al n. 18247-71 M serie *E*, consistente in un quarto dell'asse ereditario per un valore presunto di L. 972.244.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 140. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1972.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per i geologi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1970, con il quale veniva costituita, presso il Ministero di grazia e giustizia, la commissione centrale per i geologi;

Ritenuto che i componenti geologi dottori Edoardo Semenza e Enzo Ceretti, eletti al Consiglio nazionale il 30 gennaio 1972, hanno optato per il medesimo, e che, pertanto, vanno sostituiti con coloro che li seguono nella graduatoria dei candidati votati per la commissione centrale;

Considerato che i medesimi sono i dottori Enrico Di Napoli e Andrea Maniscalco, atteso che il dott. Alessan-

dro De Stefanis, che li precede, è anch'egli risultato eletto membro del Consiglio nazionale;

Visto l'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, commercio e artigianato e per la pubblica istruzione;

Decreta:

I dottori Edoardo Semenza e Enzo Ceretti, componenti della commissione centrale per i geologi, sono sostituiti dai dottori Enrico Di Napoli e Andrea Maniscalco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1972.

LEONE

GONELLA — GAVA — MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1972
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 43

(9968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.

Dimissione dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il sig. Giovanni Battista Barone fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1970, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 353, con il quale il sig. Giovanni Battista Barone venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 17 aprile 1970;

Vista la dichiarazione in data 10 dicembre 1971 con la quale il sig. Giovanni Battista Barone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 31 dicembre 1971;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1971, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Giovanni Battista Barone dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1972
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 121

(10132)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « S. Pietro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto n. 1756 del 30 settembre 1926 riportato nella dispensa n. 35 del Giornale ufficiale del 1926 con il quale l'unità, varata nel 1914 col nome di « Lowcen » e di proprietà della Compagnia Antivari S.a. di Venezia, venne acquistata il 26 agosto 1926 dalla R.M. ed iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nominativo di « San Pietro » e la classifica di « rimorchiatore »;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4733 del 30 marzo 1971 del Consiglio superiore delle Forze armate sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « San Pietro », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° aprile 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 388

(9991)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1972.

Modificazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni per il 1972 relativamente al periodo di svolgimento del XXXII MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Vista l'istanza presentata in data 5 giugno 1972 dal segretario generale del MITAM - Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La data di svolgimento del XXXII MITAM Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, fissata nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni dell'anno 1972 nel periodo 30 agosto-2 settembre, è spostata al periodo 1-3 novembre.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10129)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1972.
Nomina di un componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971, deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da presidente della giunta della regione Sardegna del dottor Antonio Giagu De Martini, il consiglio regionale della Sardegna ha eletto, nella seduta dell'11 febbraio 1972, il nuovo presidente della giunta nella persona del dottor Pietro Soddu;

Decreta:

Il dott. Pietro Soddu, presidente della giunta della regione Sardegna, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del dott. Antonio Giagu De Martini.

Il presidente della giunta della regione Sardegna, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 61

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.
Nomina di un componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e le modifiche e le integrazioni al predetto testo unico;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1972 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato previsto dal citato art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, incaricato di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, ai sensi della ripetuta legge n. 853, del 1971 deve sottoporre al C.I.P.E.;

Considerato che, a seguito delle dimissioni da presidente della regione Abruzzi del sig. Ugo Crescenzi, il consiglio regionale degli Abruzzi ha eletto, nella seduta del 24 marzo 1972, il nuovo presidente della giunta nella persona del dott. Giustino De Cecco;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Ugo Crescenzi con il dott. Giustino De Cecco;

Decreta:

Il dott. Giustino De Cecco, presidente della giunta della regione Abruzzi, è nominato componente del comitato previsto dall'art. 1, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, in sostituzione del sig. Ugo Crescenzi.

Il presidente della giunta della regione Abruzzi, può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un assessore regionale appositamente incaricato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 62

(10060)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1972.
Ricostituzione della commissione centrale per gli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 12, foglio n. 38, e le successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che i componenti la commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge e costituita con il decreto ministeriale sopracitato, sono decaduti dall'incarico per decorso triennio;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496 — presieduta da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato — è costituita come segue:

Cantile dott. Fernando, direttore generale, membro effettivo e Gambelli dott. Enrico, ispettore generale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bartolomei dott. Donato Massimo, consigliere della Corte suprema di cassazione, membro effettivo e Barba dott. Mario, consigliere della Corte suprema di Cassazione, membro supplente, in rapresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

De Stefano dott. Fausto, direttore di sezione, membro effettivo e Marzocchi dott. Carlo Alberto, consigliere di 2ª classe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Franchi dott. Angelo, direttore di divisione, membro effettivo e Lauria dott. Stefano, direttore di sezione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Columba dott. Ettore, ispettore generale, membro effettivo e Vitter dott. Ivo, direttore di divisione, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Borriello comm. dott. Giovanni e Papagno dottor Domenico, membri effettivi; Dani comm. Antonio e Masini comm. cap. Carlo, membri supplenti, in rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari;

Podestà Manlio e Tarantino cav. uff. Nicola, membri effettivi; Gasparri Ilio e Masiello Mario, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Liguori Raffaele e Ciardini Renzo, membri effettivi; Maggiani Giuseppe e Freschi Spartaco, membri supplenti, in rappresentanza della gente di mare;

Frediani dott. Ugo e Rosso dott. Giorgio, membri effettivi; Meocci dott. Evandro e Canale comm. Emilio, membri supplenti, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, la commissione sarà integrata con i seguenti signori:

Vecchiarelli Torquato, membro effettivo e Berardi Renzo, membro supplente, in rappresentanza degli industriali della pesca;

Bondini comm. Federico, membro effettivo e Pasciuta Calogero, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Art. 3.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dottor Pasquale De Majo o, in sua sostituzione, dalla dottoressa Luciana Puglisi appartenenti ai ruoli della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti ed il segretario della commissione durano in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

La spesa per il funzionamento della commissione graverà sul cap. 1152, articoli 2 e 3 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1972
Registro n. 11 *Ind. e comm., foglio n.* 99

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1972.

Approvazione dei programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che detta norme sulla navigazione da diporto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i programmi d'esame per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1) *Comando d'imbarcazioni da diporto a vela ed a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Elementi costitutivi fondamentali di una imbarcazione a vela; governo e manovra di una imbarcazione a vela; misure atte a prevenire e fronteggiare sinistri.

b) Tipi di bussola; impiego della bussola; magnetismo; carte nautiche; portolani; fari; fanali; boe.

c) Nozioni di navigazione piana tracciamento e correzione delle rotte anche in presenza di vento e corrente; rilevamenti; determinazione del punto nave stimato e con rilevamenti; precauzioni da assumere in vicinanza della costa.

d) Conoscenza ed impiego degli strumenti e delle dotazioni di bordo.

e) Elementi di metereologia; previsione pratica del tempo in base alle nubi, alla direzione del vento ed alla lettura degli strumenti; venti, correnti, maree; scala dei venti e della forza del mare; bollettini metereologici.

f) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della navigazione; norme per evitare gli abbordi in mare; norme di circolazione sulle acque interne; norme legislative e regolamentari sulla navigazione da diporto; norme relative all'esercizio dello sci nautico e della pesca subacquea; disposizioni delle autorità locali in materia di navigazione.

La prova teorica dovrà essere completata da una prova di carteggio.

Durante la prova pratica, da effettuarsi su idonea imbarcazione con caratteristiche corrispondenti a quelle delle imbarcazioni per le quali è chiesta l'abilitazione al comando, il candidato deve dimostrare di conoscere l'uso della velatura, delle cime, del sartiame, del timone, dei remi, dei segnali di pericolo, di soccorso e di salvataggio, nonchè il governo e la manovra dell'imbarcazione alle diverse andature, in porto e fuori di esso, con vento teso e mare mosso, eseguendo in particolare le seguenti operazioni:

attracco alle banchine, boe, galleggianti alla fonda;

manovre per il recupero di un uomo caduto in mare;

manovre per evitare ostacoli e per prevenire sinistri.

2) *Comando d'imbarcazioni da diporto a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Elementi costitutivi fondamentali di una imbarcazione a motore; governo e manovra di una imbarcazione a motore; misure atte a prevenire e fronteggiare sinistri.

b) Tipi di bussola; impiego della bussola; magnetismo; carte nautiche; portolani; fari; fanali; boe.

c) Nozioni di navigazione piana; tracciamento e correzione della rotta anche in presenza di vento e corrente; rilevamenti; determinazione del punto nave stimato o con rilevamenti; precauzioni da assumere in vicinanza della costa.

d) Conoscenza ed impiego degli strumenti e delle dotazioni di bordo.

e) Elementi di metereologia; previsione pratica del tempo in base alle nubi, alla direzione del vento ed alla lettura degli strumenti; venti, correnti, maree; scala dei venti e della forza del mare; bollettini metereologici.

f) Disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della navigazione; norme per evitare gli abbordi in mare; norme di circolazione sulle acque interne; norme legislative e regolamentari sulla navigazione da diporto; norme relative all'esercizio dello sci nautico e della pesca subacquea; disposizioni delle autorità locali in materia di navigazione;

g) Ventilazione naturale e forzata del vano motore e del serbatoio.

h) Norme per prevenire gli incendi e le esplosioni a bordo.

La prova teorica dovrà essere completata da una prova di carteggio.

Durante la prova pratica, da effettuarsi su idonea imbarcazione con caratteristiche corrispondenti a quelle delle imbarcazioni per le quali è chiesta l'abilitazione al comando, il candidato deve dimostrare di conoscere l'uso delle cime, del timone, dei remi, dei segnali di pericolo, di soccorso e di salvataggio, nonchè il governo e la manovra dell'imbarcazione alle diverse andature, in porto e fuori di esso, con vento teso e mare mosso, eseguendo in particolare le seguenti operazioni:

messa in moto del motore, anche manualmente;

manovra delle apparecchiature per il comando del motore, dell'invertitore-riduttore e della timoneria;

attracco alle banchine, boe, galleggianti alla fonda;

manovre per il recupero di un uomo caduto in mare;

manovre per evitare ostacoli e prevenire sinistri.

3) *Condotta dei motori, entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, installati sulle imbarcazioni da diporto.*

L'esame consiste in una prova teorica ed una prova pratica. L'effettuazione della prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova teorica.

Durante la prova teorica il candidato deve dimostrare di essere a conoscenza dei seguenti argomenti:

a) Cenni costruttivi e funzionamento dei motori a scoppio a 2 e 4 tempi.

b) Cenni costruttivi e funzionamento dei motori diesel a 2 e 4 tempi.

c) Accessori ed ausiliari dei motori a scoppio e diesel.

d) Apparecchiature per il comando del motore e dell'invertitore-riduttore.

e) Raffreddamento; lubrificazione; impianto elettrico; silenziatore.

f) Organi di trasmissione del moto.

g) Avarie, guasti e provvedimenti per ovviarli.

h) Ventilazione naturale e ventilazione forzata del vano motore e del serbatoio.

i) Norme per prevenire e fronteggiare gli incendi e le esplosioni a bordo.

l) Concetti elementari di elettrotecnica e di meccanica; potenza massima di esercizio, potenza continuativa.

Durante la prova pratica, rivolta ad accertare se l'aspirante sia effettivamente capace di condurre l'apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d'azione indispensabile per eseguire qualunque manovra, il candidato deve dimostrare di saper condurre il motore di una imbarcazione da diporto, in porto e fuori di esso, con la presenza di ostacoli fissi e mobili, adottando le necessarie precauzioni prima della messa in moto del motore e prima della messa in stato di riposo dello stesso.

Roma, addì 3 giugno 1972.

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(9905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 485, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Volturino delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », in Volturino, estese mq. 4760, riportate in catasto alle particelle numeri 172 parte, 338, 341 del foglio di mappa n. 17 ed alla particella n. 119 parte del foglio di mappa n. 18 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 41, 42, 51 e 52.

(10123)

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 484, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Volturino della zona demaniale facente parte del tratturo « Lucera-Castel di Sangro », in Volturino, estesa mq. 1620, riportata in catasto alla particella n. 335 del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il n. 34-*c*.

(10124)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 986, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1972, registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 220, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Foggia della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia », in agro di Foggia, estesa mq. 51.144, riportata nel nuovo catasto terreni alla partita n. 289 intestata al demanio pubblico dello Stato (ramo tratturi) alla particella n. 40 del foglio di mappa n. 49 del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con la lettera « G ».

(10125)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castellaneta

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 572, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giovinazzi Costanza, nata a Napoli il 2 luglio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « dei Pini », in agro di Castellaneta, estese mq. 3748, riportate in catasto alla particella n. 308 e nella maggiore estensione della particella 7 del foglio di mappa n. 108 del comune di Castellaneta e nella planimetria tratturale con le lettere *A* e *B*.

(10126)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1972, n. 3343, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 980, riportata in catasto alle particelle numeri 386-*b*, 426-*b* del foglio di mappa numeri 10 e 11 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il numero 176-*bis*.

(10127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il data 18 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 325, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla Soc. a r. l. Valdengas, avverso il decreto 16 febbraio 1970, n. 4186/60/1-20B con il quale il prefetto di Vercelli ha negato l'autorizzazione ad installare nel comune di Gaglianico sulla strada statale n. 143, un impianto per la distribuzione di g. p. l. per autotrazione.

(10031)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 146, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Taglieri Pio, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Vestali n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonio Vagnoni, avverso il decreto 24 settembre 1968, n. 10008, con il quale il prefetto di Roma ha autorizzato la ditta Di Fabio Maria ad installare in Roma, via Bartolomeo Platina n. 9, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti.

(10032)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 147, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla Società cooperativa d'elettricità Cortina d'Apezzo avverso la deliberazione n. 5726 del 27 settembre 1968 con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'Ente Nazionale Energia Elettrica ha disposto di trattenere il primo dei beni che — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1968, con il quale venne accolto parzialmente il precedente ricorso straordinario della ricorrente — erano da restituire alla cooperativa perchè non ritenuti di pertinenza dell'Ente.

(10033)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 136, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Notaristefano Angelo ed altri, avverso il provvedimento n. 4589/1.7/D.8 in data 19 febbraio 1969, con il quale il prefetto di Taranto ha autorizzato la società Jonia petroli ad installare nel comune di Massafra, via del Santuario, un impianto per la distribuzione automatica di carburanti.

(10034)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti in data 18 luglio 1972, registro n. 11, foglio 322, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Spagnolo Teresa in Spataro, avverso il provvedimento di archiviazione, disposto dal prefetto di Reggio Calabria con nota n. 1161 in data 31 marzo 1970, delle istanze della ricorrente presentate il 20 gennaio 1966 ed il 10 gennaio 1968 per l'autorizzazione all'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti sulla strada statale n. 281, al km. 2+300 nel comune di Rosarno.

(10035)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1972, registro n. 37, foglio n. 252, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 15 marzo 1971, dal prof. Marini Antonio, avverso la qualifica di « buono » attribuitagli dal preside della scuola media di Fabrica di Roma (Viterbo) per l'anno scolastico 1968-69.

(10036)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1972 al 5 luglio 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1936/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	3,00
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	6,67 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è colcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(10002)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 15 giugno 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1118/72, n. 1131/72, n. 1171/72, n. 1194/72, n. 1232/72, n. 1241/72, n. 1262/72 e n. 1368/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da Paesi terzi dal 15-6-1972 al 16-6-1972	Paesi terzi dal 17-6-1972 al 29-6-1972	Paesi terzi 30-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 15-6-1972 al 16-6-1972	SAMA, PTOM... dal 17-6-1972 al 29-6-1972	SAMA, PTOM... 30-6-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	597,50 (1)	597,50 (1)	597,50 (1)	522,50 (1)	522,50 (1)	522,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.287,50	6.287,50	6.287,50	5.975,00	5.975,00	5.975,00
11.01-D	12	Farina di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	5.728,10	5.728,10	5.728,10	5.415,60	5.415,60	5.415,60
	18	II. altra	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.068,75	3.068,75	3.068,75
11.01-F	22	Farina di riso	3.331,25	3.331,25	3.496,85	3.175,00	3.175,00	3.340,60
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.133,75	1.133,75	1.133,75

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della tariffa	della statistica		dal 15-6-1972 al 16-6-1972	dal 17-6-1972 al 29-6-1972	30-6-1972	dal 15-6-1972 al 16-6-1972	dal 17-6-1972 al 29-6-1972	30-6-1972
11.01-H	28	Farina di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60
	012	III. di orzo	6.287,50	6.287,50	6.287,50	5.975,00	5.975,00	5.975,00
	015	IV. di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	2.012,50	2.012,50	2.012,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	023	2. altri	5.728,10	5.728,10	5.728,10	5.415,60	5.415,60	5.415,60
	025	b. altri	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.068,75	3.068,75	3.068,75
	028	VI. di riso	3.331,25	3.331,25	3.496,85	3.175,00	3.175,00	3.340,60
	032	VII. di grano saraceno	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.133,75	1.133,75	1.133,75
	035	VIII. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60
	038	IX. di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	046	1. di orzo	5.467,50	5.467,50	5.467,50	5.311,25	5.311,25	5.311,25
		2. di avena:						
	047	aa. di avena spuntata	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	049	bb. altra	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.044,35	6.044,35	6.044,35
	050	3. di grano saraceno	1.164,35	1.164,35	1.164,35	1.008,10	1.008,10	1.008,10
	051	4. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3.106,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»):						
	054	1. di orzo	5.467,50	5.467,50	5.467,50	5.311,25	5.311,25	5.311,25
	056	2. di avena	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.044,35	6.044,35	6.044,35
	057	3. di grano saraceno	1.164,35	1.164,35	1.164,35	1.008,10	1.008,10	1.008,10
	059	4. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3.106,85
		II. di altri cereali:						
	061	a. di frumento	5.584,35	5.791,85	5.791,85	5.428,10	5.635,60	5.635,60
	063	b. di segala	5.133,10	5.133,10	5.133,10	4.976,85	4.976,85	4.976,85
	064	c. di granturco	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.813,75	4.813,75	4.813,75
	066	d. di sorgo	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da Paesi terzi dal 15-6-1972 al 16-6-1972	Importazione da Paesi terzi dal 17-6-1972 al 29-6-1972	Importazione da Paesi terzi 30-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 15-6-1972 al 16-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 17-6-1972 al 29-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 30-6-1972
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	6.686,25	6.936,25	6.936,25	6.530,00	6.780,00	6.780,00
	082	II. di segala	6.143,10	6.143,10	6.143,10	5.986,85	5.986,85	5.986,85
	085	III. di orzo	8.611,25	8.611,25	8.611,25	8.298,75	8.298,75	8.298,75
	088	IV. di avena	5.529,35	5.529,35	5.529,35	5.373,10	5.373,10	5.373,10
	092	V. di granturco	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.813,75	4.813,75	4.813,75
	095	VI. di grano saraceno	1.164,35	1.164,35	1.164,35	1.008,10	1.008,10	1.008,10
	098	VII. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3.106,85
	102	VIII. di sorgo	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	109	I. di frumento	4.319,35	4.478,75	4.478,75	4.163,10	4.322,50	4.322,50
	110	II. di segala	3.973,10	3.973,10	3.973,10	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	111	III. di orzo	3.541,85	3.541,85	3.541,85	3.385,60	3.385,60	3.385,60
	113	IV di avena	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	114	V. di granturco	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.068,75	3.068,75	3.068,75
	116	VI. di grano saraceno	798,75	798,75	798,75	642,50	642,50	642,50
	117	VII. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60
	119	VIII di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	126	1. di orzo	3.541,85	3.541,85	3.541,85	3.385,60	3.385,60	3.385,60
	127	2. di avena	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	129	3. di grano saraceno	798,75	798,75	798,75	642,50	642,50	642,50
	130	4. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60
		b. fiocchi:						
	131	1. di orzo	6.951,25	6.951,25	6.951,25	6.638,75	6.638,75	6.638,75
	133	2. di avena	7.028,75	7.028,75	7.028,75	6.716,25	6.716,25	6.716,25
	134	3. di grano saraceno	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.133,75	1.133,75	1.133,75
	136	4. di miglio	3.808,10	3.808,10	3.808,10	3.495,60	3.495,60	3.495,60
		II. di altri cereali:						
	137	a. di frumento	7.658,75	7.940,00	7.940,00	7.346,25	7.627,50	7.627,50
	139	b. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60
	140	c. di granturco	5.728,10	5.728,10	5.728,10	5.415,60	5.415,60	5.415,60
	141	d. di sorgo	5.971,25	5.971,25	5.971,25	5.658,75	5.658,75	5.658,75
		e. altri:						
	143	1. fiocchi di riso	5.703,75	5.703,75	5.985,00	5.391,25	5.391,25	5.672,50
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	149	I. di frumento	7.658,75	7.940,00	7.940,00	7.346,25	7.627,50	7.627,50
	150	II. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60
	153	III. di orzo	6.287,50	6.287,50	6.287,50	5.975,00	5.975,00	5.975,00
	156	IV. di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35
	159	V. di granturco	5.728,10	5.728,10	5.728,10	5.415,60	5.415,60	5.415,60
	160	VI. di riso	3.331,25	3.331,25	3.496,85	3.175,00	3.175,00	3.340,60
	161	VII. di grano saraceno	1.446,25	1.446,25	1.446,25	1.133,75	1.133,75	1.133,75
	163	VIII. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da Paesi terzi dal 15-6-1972 al 16-6-1972	Paesi terzi dal 17-6-1972 al 29-6-1972	Paesi terzi 30-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 15-6-1972 al 16-6-1972	SAMA… dal 17-6-1972 al 29-6-1972	SAMA… 30-6-1972
11.02 (segue)	166	IX. di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	3.373,75	3.490,60	3.490,60	3.061,25	3.178,10	3.178,10
	175	II. altri	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.256,85	2.256,85	2.256,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:						
	01	A. denaturati	753,75	753,75	753,75	485,00	485,00	485,00
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.583,10	2.583,10	2.583,10	1.408,10	1.408,10	1.408,10
	12	II. non nominati	5.906,85	5.906,85	5.906,85	4.731,85	4.731,85	4.731,85
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.826,85	8.105,00	8.105,00	7.264,35	7.542,50	7.542,50
	04	b. altro	5.990,60	6.198,10	6.198,10	5.428,10	5.635,60	5.635,60
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.471,25	6.471,25	6.471,25	5.908,75	5.908,75	5.908,75
	14	b. non nominato	4.977,50	4.977,50	4.977,50	4.415,00	4.415,00	4.415,00
	21	B. torrefatto	5.707,50	5.707,50	5.707,50	5.145,00	5.145,00	5.145,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	2.583,10	2.583,10	2.583,10	1.520,60	1.520,60	1.520,60
	04	II. amido di riso	2.156,25	2.156,25	2.393,75	562,50	562,50	800,00
	07	III. amido di frumento	3.228,10	3.571,85	3.571,85	2.165,60	2.509,35	2.509,35
	14	IV. fecola di patate	2.583,10	2.583,10	2.583,10	1.520,60	1.520,60	1.520,60
	18	V. altri	2.583,10	2.583,10	2.583,10	760,60	760,60	760,60
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	03	A. allo stato secco	13.312,50	13.937,50	13.937,50	3.937,50	4.562,50	4.562,50
	09	B. altro	13.312,50	13.937,50	13.937,50	3.937,50	4.562,50	4.562,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.983,10	6.983,10	6.983,10	1.983,10	1.983,10	1.983,10
	06	b. altri	4.958,10	4.958,10	4.958,10	1.520,60	1.520,60	1.520,60
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.983,10	6.983,10	6.983,10	1.983,10	1.983,10	1.983,10
	09	b. non nominati	4.958,10	4.958,10	4.958,10	1.520,60	1.520,60	1.520,60

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazione da Paesi terzi dal 15-6-1972 al 16-6-1972	Paesi terzi dal 17-6-1972 al 29-6-1972	Paesi terzi 30-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 15-6-1972 al 16-6-1972	dal 17-6-1972 al 29-6-1972	30-6-1972
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.983,10	6.983,10	6.983,10	1.983,10	1 983,10	1.983,10
	12	II. altri	4.958,10	4.958,10	4.958,10	1.520,60	1 520,60	1 520,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	1.009,35	1.056,25	1.056,25	1.009,35	1.056,25	1.056,25
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.615,60	1.690,60	1.690,60	1.615,60	1.690,60	1.690,60
	07	2. non nominati	3.231,25	3.381,25	3.381,25	3.231,25	3.381,25	3.381,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	807,50	845,00	845,00	807,50	845,00	845,00
	14	b. altri	3.231,25	3.381,25	3.381,25	3.231,25	3.381,25	3.381,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	03	I. superiore a 40 %, in peso	11.263,75	11.263,75	11.263,75	1.888,75	1.888,75	1.888,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(9918)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	64236	Staffieri Lucia di Vito, moglie di Antonucci Antonio, domiciliata a Matera. *Annotazione*: vincolata come dote costituita alla titolare col patto di riversibilità di cui all'atto 13 novembre 1932 per notaio Tortorelli di Matera.	25.000

Roma, addì 4 agosto 1972

(10069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 21 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,60	581,60	581,60	581,60	581,50	581,60	581,65	581,60	581,60	581,50
Dollaro canadese	592,30	592,30	592,20	592,30	592,30	592,30	592,30	592,30	592,30	592,25
Franco svizzero	153,45	153,45	153,45	153,45	153,40	153,45	153,45	153,45	153,45	153,45
Corona danese	84,215	84,215	84,22	84,215	83,545	84,20	84,18	84,215	84,21	84,20
Corona norvegese	89,19	89,19	89,25	89,19	89,15	89,18	89,18	89,19	89,19	89,18
Corona svedese	123,01	123,01	123 —	123,01	122,85	123 —	122,98	123,01	123,01	123 —
Fiorino olandese	180,75	180,75	180,80	180,75	181,70	180,70	180,77	180,75	180,75	180,75
Franco belga	13,249	13,249	13,25	13,249	13,26	13,24	13,2515	13,249	13,24	13,24
Franco francese	116,19	116,19	116,22	116,19	116,20	116,18	116,18	116,19	116,19	116,19
Lira sterlina	1425,20	1425,20	1425,30	1425,20	1425,50	1425,30	1425,10	1425,20	1425,20	1425,20
Marco germanico	181,82	181,82	181,90	181,82	181,90	181,80	181,835	181,82	181,82	181,80
Scellino austriaco	25,235	25,235	25,23	25,235	25,30	25,23	25,229	25,235	25,23	25,23
Escudo portoghese	21,71	21,71	21,70	21,71	21,68	21,70	21,695	21,71	21,71	21,70
Peseta spagnola	9,165	9,165	9,1650	9,165	9,16	9,16	9,166	9,165	9,16	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,9325	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 21 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	93,375
» 5 % (Beni esteri)	92,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,30
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,225
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,70
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	97,55
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1972

Dollaro USA	581,625
Dollaro canadese	592,30
Franco svizzero	153,45
Corona danese	84,197
Corona norvegese	89,185
Corona svedese	122,995
Fiorino olandese	180,76
Franco belga	13,25
Franco francese	116,185
Lira sterlina	1425,15
Marco germanico	181,827
Scellino austriaco	25,232
Escudo portoghese	21,702
Peseta spagnola	9,165
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento agente di cambio

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1972, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 120, il dott. Ettore Fumagalli, agente di cambio presso la borsa valori di Milano, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale Direzione provinciale del tesoro.

(10158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1972, il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.473.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10200)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1972 il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10229)

Autorizzazione al comune di San Nicolò D'Arcidano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1972, il comune di San Nicolò D'Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.007.271 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10199)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli

Con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 476 del 29 luglio 1972, in virtù dell'art. 146 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli, adottata dal consorzio medesimo con le deliberazioni n. 307 del 22 dicembre 1971, n. 112 del 17 aprile 1972 e n. 136 del 13 giugno 1972.

(10101)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 maggio 1971, n. 1034, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provicia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto 14 giugno 1972, n. 1223 concernente l'ammissione dei candidati al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 76 del 22 maggio 1972 modificato per quanto riguarda la persona del segretario con decreto n. 500 del 22 marzo 1972;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indicato in premessa:

Fiorio Antonio punti 57,592

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 8 agosto 1972

Il medico provinciale ff.: Rio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Antonio Fiorio è nominato vincitore della condotta medica unica di Portomaggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 8 agosto 1972

Il medico provinciale ff.: Rio

(10212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.